



# COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 11 DEL 12/05/2020**

### OGGETTO:

**VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI - OBBLIGO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19**

### IL SINDACO

Viste :

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con cui l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per la durata di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio legato all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con cui l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in ragione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti:

- il D.P.C.M. del 23.02.2020 "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;
- il D.P.C.M. del 25.02.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.02.2020;
- il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 nr.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 59 del 08.03.2020;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 nr.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie generale n. 62 del 09.03.2020);
- il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale attuative del Decreto Legge

23.02.2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Considerato che all'art.1, comma 2, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopracitato D.P.C.M. del 09 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

-Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabile sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22.03.2020;

-Richiamato il D.L. 25.3.2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella GU n. 79 del 25.3.2020;

-Visto il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabile sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 01.04.2020;

-Visto il D.P.C.M. 10.4.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. pubblicato nella GU n.97 del 11.04.2020;

-Visto il DPCM 26.04.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020;

- Richiamati inoltre i Decreti del Presidente della Regione Piemonte n. 34 in data 21.03.2020, n. 39 in data 06.04.2020, n. 43 del 13.4.2020 e n. 50 del 2 maggio 2020;

- Evidenziato che, in considerazione delle misure già adottate per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e dell'evolversi della situazione epidemiologica attuale, si ritiene di far adottare alla popolazione tutte le precauzioni che possano essere utili a prevenire, scongiurare e/o a diminuire il rischio del contagio;

- Considerato che il Comune ha provveduto alla distribuzione gratuita di mascherine protettive alle famiglie residenti ed alle persone domiciliate;

- Visto il Regolamento Comunale per la vendita diretta dei prodotti agricoli sul Piazzale delle ciliegie approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15 maggio 2018;

- Considerato che gli imprenditori agricoli locali possono operare su tutto il territorio comunale per la vendita dei prodotti agricoli ai sensi della Legge 59/1963 e s.m.i. e art. 4 D:lvo 228/2001

- Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

- Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate che attengono all'emergenza sanitaria in atto, di dover adottare Ordinanza contingibile e urgente con l'applicazione di ulteriori misure aventi efficacia limitata al territorio comunale, volte alla prevenzione, contrasto e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, meglio specificate nel dispositivo;

In Attesa di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte

## ORDINA

Con effetto dal 12 maggio 2020 e fino a revoca della presente, per tutte le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono espressamente riportate e trascritte, l'applicazione delle seguenti misure, volte alla prevenzione, al contrasto e al contenimento dell'epidemia da COVID-19:

1) su tutto il territorio comunale è obbligatorio l'utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie per l'accesso ai mercati all'aperto, per l'accesso alle postazioni di vendita degli imprenditori agricoli situati

sui propri fondi e alle attività itineranti di commercio di generi alimentari su suolo pubblico ed in ogni caso per tutte le circostanze in cui non vi sia la possibilità di mantenere il distanziamento sociale;

2) si rammenta che è obbligatorio l'utilizzo della mascherina protettiva per accedere agli esercizi commerciali la cui attività non risulta sospesa, agli uffici pubblici, alle filiali di istituti di credito, agli uffici postali nonché ai mezzi del trasporto pubblico.

3) si rammenta altresì il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato 4 e 5 del D.P.C.M. 26 Aprile 2020, con particolare riguardo a quelle a carico degli esercenti il commercio;

4) ai fini di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire il viso a partire dal mento fino al di sopra del naso.

5) che il mercato temporaneo in Piazzale delle ciliegie sia svolto dalle ore 10 30 alle 19 30 di tutti i giorni, escluso il venerdì nel periodo dal 1 maggio al 31 luglio, a parziale temporanea modifica valida fino al 31 luglio 2020, dell'art. 4 del Regolamento Comunale per la vendita diretta dei prodotti agricoli sul Piazzale delle ciliegie approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15 maggio 2018

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet comunale.

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

- alla Prefettura di Torino
- al Comando Carabinieri di Pino Torinese
- al Comando di Polizia Locale di Pecetto Torinese

### **AVVERTE**

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

- che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000. l'art. 4 c.1 del Decreto Legge 19/2020 riguardante le conseguenze sanzionatorie del mancato rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

**IL SINDACO**

**Renato Filippa**

*firmato digitalmente*